

**Vista** la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), come modificata dall'articolo 2, comma 115 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), ed in particolare il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;

**Visto** l'articolo 8, comma 1 della citata legge regionale n. 14/2010, con il quale sono state delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni relative:

- a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
- b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;
- c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5;

**Visto** l'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 14/2010, il quale prevede che l'Amministrazione regionale stipuli delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengano definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata;

**Visto** l'articolo 2, comma 119 della legge regionale n. 11/2011, con il quale la competenza relativa alle attività amministrative spettanti alla Amministrazione Regionale direttamente connesse alla concessione degli incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione è attribuita alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio energia;

**Atteso** che è quindi necessario stipulare apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e le Camere di commercio per definire, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento, da parte di queste ultime, dell'attività delegata di cui all'art. 8, comma 1 legge regionale n. 14/2010;

**Considerata** l'opportunità di stipulare una convenzione unitaria con ciascuna delle Camere di Commercio competenti per provincia, al fine di garantire che lo svolgimento dell'attività delegata di cui al citato articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 14/2010 avvenga secondo le medesime modalità operative;

**Visto** lo schema di convenzione di cui all'ALLEGATO 1 alla presente deliberazione avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e predisposto di concerto fra gli uffici regionali e quelli camerati;

**Visto** lo Statuto regionale di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile

**La Giunta regionale** all'unanimità:

#### **Delibera**

**Art. 1** - di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per provincia, avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni a queste ultime delegate dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 14/2010, nel testo di cui al ALLEGATO 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

**Art. 2** - di autorizzare il Direttore del Servizio energia e Vicedirettore centrale della Direzione centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna, a stipulare la convezione di cui all'articolo 1 con le rispettive Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

## Delibera n° 1910

Estratto del processo verbale della seduta del  
14 ottobre 2011

**oggetto:**

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE CCIAA IN MATERIA DI FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELL'ART 8, COMMA 1 DELLA LR 14/2010; AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE.

<b>Renzo TONDO</b>	Presidente	presente
<b>Luca CIRIANI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Angela BRANDI</b>	Assessore	presente
<b>Ello DE ANNA</b>	Assessore	presente
<b>Andrea GARLATTI</b>	Assessore	presente
<b>Vladimir KOSIC</b>	Assessore	presente
<b>Roberto MOLINARO</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Sandra SAVINO</b>	Assessore	presente
<b>Federica SEGANTI</b>	Assessore	presente
<b>Claudio VIOLINO</b>	Assessore	assente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1910 DEL 14 OTTOBRE 2011

ALLEGATO 1

**Posizione n.**

### **CONVENZIONE**

**TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 14, IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL'ACQUISTO  
DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE**

.....  
Il giorno \_\_\_\_\_ 2011, in Trieste, negli uffici della Regione autonoma Friuli -  
Venezia Giulia in Via

### **INTERVENGONO**

**da una parte:**

- La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, c.f. 80014930327, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal dottor Pietro Giust, nato a Gorizia il 15 luglio 1951, nella sua qualità di Direttore del Servizio energia e Vicedirettore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ai sensi dell'art. 2, comma 119 legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

**dall'altra parte:**

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, c.f. 80010550327, rappresentata dal dottor Stefano Patriarca, nato a Roma il 20 luglio 1960, nella sua qualità di Segretario generale;

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine, con sede in Udine, Via Morpurgo n. 4, c.f. 00460830300, rappresentata dal dottor Fabiano Zuiani, nato a Udine il 10 agosto 1950, nella sua qualità di Segretario generale;
  - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, con sede in Gorizia, Via Crispi n. 10, c.f. 000124260316, rappresentata dal dottor Pierluigi Medeot, nato a Gorizia il 30 novembre 1961, nella sua qualità di Segretario generale;
  - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, c.f. 80000590937, rappresentata dalla dottoressa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto (TV) il 23 luglio 1962, nella sua qualità di Segretario generale,
- di seguito denominate "CCIAA" o, insieme con la Regione, "le parti."

#### **LA REGIONE E LE CCIAA**

**Vista** la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo" così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", di seguito denominata "legge regionale" ed in particolare il Capo II, le cui disposizioni sono applicate dal 1° novembre 2011;

**Visto** in particolare l'art. 8, comma 1, della legge regionale, ai sensi del quale sono delegate alle CCIAA le funzioni amministrative relative:

- a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
- b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;
- c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III della legge regionale;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5 della legge regionale;

**Visto** l'articolo 8, comma 5, della legge regionale;

**Atteso** che è quindi necessario stipulare una convenzione tra la Regione e le CCIAA per definire, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata per effetto della legge regionale alle CCIAA;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante Norme generali in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l'articolo 23, secondo cui in materia di accordi fra amministrazioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Vista** la legge 29 dicembre, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come riformata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 1;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, col quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 24.09.2010, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2011, con la quale la Giunta ha approvato lo schema della presente convenzione ed ha altresì autorizzato il Direttore del Servizio energia e Vicedirettore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna alla stipula della stessa;

**Viste** altresì

- la Deliberazione della Giunta Camerale di Trieste n. \_\_ del \_\_ 2011
- la Deliberazione della Giunta Camerale di Gorizia n. \_\_ del \_\_ 2011
- la Deliberazione della Giunta Camerale di Udine n. \_\_ del \_\_ 2011
- la Deliberazione della Giunta Camerale di Pordenone n. \_\_ del \_\_ 2011

con le quali le Giunte Camerali, ciascuna in relazione alla propria specifica competenza territoriale, hanno approvato lo schema della presente convenzione ed hanno altresì autorizzato i rispettivi Segretari Generali alla stipula della stessa;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### ***(Finalità della convenzione)***

1. La presente convenzione regola le modalità per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito "CCIAA") dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (di seguito "legge regionale").

### **Articolo 2**

#### ***(Spazio di memoria degli identificativi)***

1. L'utilizzo da parte delle CCIAA, esclusivamente per finalità di pubblica utilità, dello spazio di memoria degli identificativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale (di seguito "identificativi") non necessario ai fini della gestione della legge regionale, nonché l'incasso degli eventuali proventi da esso derivanti, potranno avere luogo solo a seguito di specifica ed eventuale disciplina regionale.

### **Articolo 3**

#### ***(Sportelli per la ricezione delle richieste)***

1. Le CCIAA attivano appositi sportelli per la ricezione delle domande per l'ottenimento dell'identificativo o dell'autorizzazione per usufruire dei contributi in modo da facilitare il più possibile gli adempimenti da parte dei cittadini.

### **Articolo 4**

#### ***(Determinazione delle somme per l'ottenimento o la variazione dell'autorizzazione)***

1. In attuazione del comma 5 bis dell'articolo 8 della legge regionale, l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione

derivante dalla sostituzione del mezzo, dalla variazione del Comune di residenza del beneficiario o dalla sostituzione dell'identificativo, viene definita come segue:

- a) ottenimento identificativo, euro 15,00
  - b) variazione autorizzazione diversa dal cambio di residenza, euro 10,00
  - c) cambio di residenza, euro 5,00.
2. Le variazioni dell'autorizzazione che si rendono necessarie per sanare errori delle CCIAA, nonché quelle aventi ad oggetto la comunicazione del cambio di residenza o di sede da un comune della stessa provincia ad un altro e che non incidano sull'entità del contributo avvengono a titolo gratuito.
  3. La Direzione centrale della Regione competente in materia (di seguito "Direzione centrale") e le CCIAA verificano periodicamente la congruenza delle entrate generate con le spese sostenute per lo svolgimento del servizio. Eventuali modifiche degli importi di cui al comma 1, concordate fra la Regione e le CCIAA, sono definite con atto convenzionale di modifica alla presente convenzione approvato e sottoscritto con le stesse modalità della convenzione originaria.

#### **Articolo 5**

##### ***(Rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni)***

1. Per la richiesta ed il rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione sono seguite modalità conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I moduli per la richiesta dell'identificativo, formulata in carta semplice, contengono i dati di cui all'allegato B alla legge regionale; a fronte della presentazione della richiesta deve essere rilasciata ricevuta al richiedente.
3. Le CCIAA si impegnano ad adottare le modalità che rendano il più possibile agevole per i privati il pagamento delle somme di cui all'articolo 4.
4. Le CCIAA inseriscono i dati relativi alle richieste accolte nel Sistema informatico regionale di cui all'articolo 6, predispongono i relativi identificativi o li aggiornano con la relativa



autorizzazione. Le richieste sono identificate mediante l'abbinamento tra i dati anagrafici del richiedente e il numero di identificazione del mezzo.

5. Le CCIAA, ove possibile, adottano procedure che consentano la consegna dell'identificativo e dell'autorizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta.
6. Qualora non sia possibile procedere al rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione, in quanto la relativa richiesta presenta incongruenze, errori od omissioni non immediatamente regolizzabili all'atto presentazione, la CCIAA ne dà comunicazione scritta al richiedente.
7. La somme eventualmente versate da richiedenti che non possono ottenere il rilascio dell'identificativo o dell'autorizzazione o delle variazioni dell'autorizzazione, vengono restituite agli stessi, su richiesta presentata alla CCIAA in carta semplice.

#### **Articolo 6**

##### ***(Sistema informatico regionale per i carburanti a prezzo ridotto)***

1. La Regione si serve di un Sistema informatico regionale (di seguito "Sistema informatico"), che consente la tenuta dell'anagrafe dei beneficiari, degli impianti di distribuzione e dei gestori degli impianti, la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione, la rilevazione dei contributi erogati, la rilevazione dei prezzi praticati, la rilevazione delle sanzioni amministrative e lo svolgimento delle attività necessarie per i rimborsi di cui all'articolo 10 della legge regionale.
2. Le caratteristiche tecniche delle stazioni di lavoro installate presso le CCIAA e del loro collegamento con l'elaboratore centrale sono fornite dalla Regione per il tramite del Servizio per il Sistema Informativo Regionale (SIIR).
3. Al fine di ottimizzare il servizio offerto al pubblico con il sito internet regionale "La benzina in prezzi" la Regione provvederà a pubblicare anche su tale sito il calendario dei turni festivi e prefestivi degli impianti di distribuzione dei carburanti, approvato annualmente con Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 12 della LR 17/1990 e s.m.i..

4. La Regione, direttamente o tramite INSIEL spa, inserisce e aggiorna nel Sistema informatico i dati relativi alle coordinate IBAN dei gestori degli impianti destinatari dei rimborsi.
5. Le CCIAA provvedono in via ordinaria all'inserimento ed all'aggiornamento nel Sistema informatico dei dati relativi a:
  - a) beneficiari e relativi identificativi;
  - b) consumi dei carburanti per autotrazione sui quali sono stati applicati i contributi;
  - c) consumi dei carburanti per autotrazione effettuati a prezzo pieno;
  - d) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e generalità dei relativi gestori, anche ai fini della pubblicazione su internet;
  - e) anomalie riscontrate nei consumi, per le finalità di cui al Capo III della legge regionale e per l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative;
  - f) lista delle disabilitazioni degli identificativi e dei POS (cosiddetta black-list);
  - g) sanzioni applicate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale, e provvedimenti di recupero delle somme corrispondenti a riduzioni di prezzo indebitamente rimborsate o usufruite.
6. Dopo il primo inserimento dei dati IBAN dei gestori ad opera dalla Regione ai sensi del comma 4, tali dati sono inseriti nel sistema informatico ad opera delle CCIAA.
7. L'inserimento nel sistema informatico dei dati di cui alle lettere b), c), ed f) del comma 4 avviene mediante collegamento con i POS.

#### **Art. 7**

##### **(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)**

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, la Regione concede alle CCIAA un apposito finanziamento annuo erogato a seguito della stipula della presente convenzione. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna CCIAA con i criteri di cui all'articolo 8 bis della legge regionale.
2. Ai sensi della stessa legge regionale le CCIAA fanno fronte agli oneri di cui al comma 1 anche con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle

autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le CCIAA presentano alla Direzione centrale la domanda di finanziamento di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno e la rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge regionale.

#### **Articolo 8**

##### ***(Oneri derivanti dalla gestione del Sistema Informatico)***

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Sistema informatico, salvi diversi, successivi accordi con le CCIAA.
2. Gli oneri a carico delle CCIAA sono, espressamente, quelli relativi alle attività elencate di seguito, fatte salve eventuali modifiche normative in merito:
  - a) acquisizione e manutenzione della strumentazione informatica non installata presso il CED del S.I.I.R.;
  - b) tutti gli altri oneri di carattere informatico non direttamente connessi con le attività delegate previste dalla legge regionale.

#### **Articolo 9**

##### ***(Segnalazioni relative alla procedure informatiche)***

1. Le CCIAA segnalano tempestivamente al gestore del Sistema informatico eventuali guasti o disfunzioni occorsi ad apparecchiature o ad applicazioni informatiche, anche relative ai POS, dandone contestuale notizia alla Direzione centrale.

#### **Articolo 10**

##### ***(Attività di controllo sui consumi)***

1. Le CCIAA svolgono le verifiche di loro competenza attraverso le elaborazioni informatiche fornite dal gestore del Sistema informatico, anche in attuazione di accordi con altre amministrazioni.
2. Le CCIAA effettuano tutte le verifiche che si rendono necessarie a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 12 o di notizie comunque acquisite, relative a irregolarità o a

fatti illeciti inerenti a consumi di carburante a prezzo ridotto e alle relative richieste di rimborso.

#### **Articolo 11**

##### ***(Rimborso delle riduzioni di prezzo)***

1. Le CCIAA attivano le procedure di spesa finalizzate all'erogazione dei contributi sulla base dei dati relativi ai contributi erogati nel corso della settimana precedente, trasmessi dal gestore del sistema informatico ogni lunedì, o il primo giorno feriale successivo.

#### **Articolo 12**

##### ***(Controlli sui consumi e sui dati trasmessi dai POS)***

1. Le CCIAA effettuano, con l'ausilio delle applicazioni informatiche, le verifiche sulla regolarità dei dati trasmessi dai POS relativi ai consumi con l'applicazione dei contributi e a prezzo pieno; segnalano le eventuali irregolarità ed anomalie ai gestori degli impianti o ai beneficiari, fissando ai gestori un termine di dieci giorni per fornire le notizie necessarie alla correzione dei dati trasmessi dai POS e memorizzati nel Sistema informatico.
2. Se, prima del rimborso dei contributi, a seguito del controllo di cui al comma 1 è constatata l'irregolarità dei consumi registrati dai POS, e tale irregolarità dipende da una causa imputabile al gestore, le CCIAA possono sospendere il rimborso. Nello stesso modo procedono se, prima del rimborso, ricorre la fattispecie di cui all'articolo 47, comma 6 della legge regionale 7/2000.
3. I consumi sui quali sono applicati i contributi che, pur essendo rilevati sui POS non risultano, per varie cause, trasferiti all'elaboratore centrale, sono inseriti nella base informatica dalle CCIAA previo invio da parte dei gestori degli impianti, entro il periodo massimo di tre giorni dal tentativo di trasmissione fallito, della documentazione rilevata dal POS, unitamente alle evidenze dei registri UTF. Le CCIAA danno notizia ai gestori dell'esito dell'inserimento.

#### **Articolo 13**

##### ***(Archivi informatici)***

1. I dati relativi ai consumi e ai rimborsi dei contributi sono mantenuti in linea negli archivi informatici per un periodo massimo di sei mesi.
2. I dati relativi ai consumi di periodi precedenti a quello indicato nel comma 1 sono conservati in archivi storici.

#### **Articolo 14**

##### ***(Attività sanzionatoria e di recupero delle somme indebitamente percepite o usufruite)***

1. In applicazione degli articoli 12 e 13 della legge regionale, le CCIAA applicano le sanzioni amministrative nei confronti dei privati e dei gestori a seguito della rilevazione dei fatti illeciti previsti in detti articoli e recuperano le somme indebitamente rimborsate o usufruite. Nell'esercizio di tale attività le CCIAA applicano, oltre alle disposizioni della legge regionale e del regolamento di attuazione, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto compatibili, nonché quelle della legge regionale 7/2000.
2. Qualora il fatto illecito comporti il recupero delle somme indebitamente percepite da privati le CCIAA notificano ai trasgressori le relative richieste contestualmente ai verbali di accertamento dell'illecito.
3. Le CCIAA aggiornano la banca dati delle sanzioni fornita dalla Regione tramite il S.I.I.R. contestualmente all'emissione dei provvedimenti sanzionatori ed entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dei trasgressori delle somme indebitamente percepite dai privati. Le CCIAA trasmettono mensilmente copia degli atti emessi alla Direzione centrale.
4. Il termine per l'aggiornamento della banca dati di cui al punto 3 trova applicazione solo dopo l'avvenuto completamento e verifica della funzionalità delle relative procedure informatiche, che verrà formalmente comunicato dalla Regione alle CCIAA.
5. Le CCIAA fanno fronte agli oneri di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale anche con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

6. Le CCIAA, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre o rispettivamente del primo dei giorni lavorativi successivi, qualora festivi, versano alla Regione le somme indebitamente percepite recuperate dai privati e, se non compensate su rimborsi successivi, dai gestori, mediante accredito su c/c postale o mediante versamento a mezzo bonifico su c/c bancario; gli estremi di entrambi i conti saranno comunicati dalla Regione.

#### **Articolo 15**

##### ***(Rapporti tra la Regione e le CCIAA)***

1. La Regione e le CCIAA, qualora necessario, concordano appositi incontri per trattare congiuntamente le problematiche che dovessero sorgere in relazione alla applicazione della legge regionale e dei relativi regolamenti. La Regione fornisce alle CCIAA supporto legale in merito alla interpretazione della normativa regionale di riferimento e per le eventuali controversie che ne dovessero insorgere, fermi restando i limiti delle competenze istituzionali delle strutture dell'Amministrazione regionale.
2. Ferma restando la responsabilità delle CCIAA e la loro titolarità nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli altri soggetti interessati alla gestione della legge regionale, per lo svolgimento delle funzioni delegate le CCIAA possono svolgere le funzioni delegate oggetto della presente convenzione anche in forma associata, avvalendosi altresì delle loro Aziende speciali, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge 580/1993, come riformata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

#### **Articolo 16**

##### ***(Durata della convenzione)***

1. La presente convenzione entra in vigore dalla sua stipula e, ai sensi del comma dell'articolo 8 comma 5 della legge regionale, scade il 31 dicembre 2014.
2. Eventuali modifiche, integrazioni o disdette della presente convenzione possono venir richieste dalle parti interessate alle altre in forma scritta e, se condivise da tutte le parti, apportate al testo della convenzione nella medesima forma scritta.

#### **Articolo 17**

##### ***(Disposizione transitoria)***

1. La convenzione posizione Benz/1/2002, stipulata il 28 novembre 2002 dalle parti in attuazione della legge regionale 47/1996, mantiene efficacia limitatamente alle attività delegate alle Camere di commercio dalla predetta legge regionale relative a procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riguardanti riduzioni del prezzo praticate antecedentemente al termine iniziale di applicazione delle disposizioni della legge regionale 14/2010.
2. L'effettuazione dell'attività delegata di cui al comma 1 non comporta per l'Amministrazione regionale costi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla attuazione della LR 14/2010.

#### **Articolo 18**

##### ***(Normativa regolatrice dell'attività delegata alle CCIAA dalla legge regionale; interpretazione e integrazione)***

1. Nell'esercizio dell'attività delegata le CCIAA applicano le disposizioni legislative e regolamentari regionali, nonché le disposizioni normative statali: in particolare, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, del decreto legislativo 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, e del codice civile.

#### **Articolo 19**

##### ***(Registrazione fiscale)***

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26.4.1986, n. 131, essendo priva di contenuto patrimoniale suo proprio, in quanto regola rapporti posti in essere *ex lege*. Ogni conseguente onere fiscale è a carico della parte interessata.

#### **Articolo 20**

##### ***(Foro competente)***

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione viene riconosciuta convenzionalmente la competenza esclusiva del foro di Trieste.

#### **Articolo 21**

##### ***(Disposizioni conclusive)***

1. La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in cinque (5) originali, e ognuna delle parti è in possesso di uno di essi. Essa è composta da \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
facciate.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Per la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, degli articoli 1, 11 e 15 della l. 241/1990 e dell'articolo 1341 del codice civile, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'articolo 19.



Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Per la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE